

Deliberazione n. 48/2007/Parere n.12



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere relatore
dr. Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario

dr. Giovanni Gastaldello.

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n.340;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge n. 131 del 5 giugno 2003, stipulata tra la Regione Emilia-Romagna , la Sezione regionale di controllo della Corte di Conti e la Conferenza Regioni- Autonomie locali dell'Emilia- Romagna in data 27 marzo 2007;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (PR);

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n 24 del 11 ottobre 2007 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO nella Camera di Consiglio il relatore consigliere Carlo Coscioni;

RITENUTO in fatto:

Il Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (PR) ha chiesto il parere della Sezione in ordine alla sussistenza dell'obbligo di rispettare il limite di impegno delle spese correnti nel primo semestre di ogni esercizio finanziario, disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155.

A giudizio del Comune, la predetta norma dovrebbe ritenersi virtualmente abrogata in quanto non recepita né nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, né nel Testo Unico sugli Enti locali n.267/2000.

CONSIDERATO in diritto:

La richiesta di parere appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal Sindaco del Comune, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente all'interpretazione di una norma che rientra nella materia della contabilità pubblica.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legge n.65/1989 prevede:

"Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve avvenire a scadenze determinate in virtù di leggi, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e in tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative e regolamentari a carico dell'esercizio stesso".

La norma risulta inserita nel predetto decreto legge assieme a disposizioni di vario genere che vanno dalla concessione di mutui, a rapporti con la Cassa depositi e prestiti, alle gestioni fuori bilancio, al finanziamento del servizio sanitario per il triennio 1989-1991, al ripiano dei debiti delle Unità sanitarie locali; tutte disposizioni dettate dalla situazione contingente del tempo e la cui finalità precipua era quella di contenimento della spesa pubblica.

Come rileva il Comune richiedente, la disposizione non risulta richiamata né nel decreto legislativo n.77/1995, contenente le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, né nel Testo unico sugli Enti locali n.267/2000.

L'Ufficio del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, interpellato nel corso dell'indagine istruttoria, così si è espresso:

“Seppure l’indicata disposizione non risulta espressamente abrogata, resta tuttavia la questione della sua compatibilità sistematica con la disciplina introdotta successivamente, in relazione alle diverse regole e strumenti di volta in volta privilegiati per il contenimento della spesa pubblica. Senza poter ricostruire le differenti logiche che hanno ispirato le leggi finanziarie susseguitesi dall’anno finanziario 1998, da quando cioè è stato introdotto il Patto di stabilità interno, v’è tuttavia osservato che con la legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) è stato definitivamente abbandonato il criterio del mero vincolo alla spesa, con privilegio accordato invece al sistema dei saldi, da garantire a preventivo e da dimostrare nei risultati di consuntivo. Tale sistema ha l’obiettivo di assicurare la tenuta degli equilibri, vincolando i comportamenti di entrata e di spesa, sia corrente che in conto capitale, per competenza e per cassa sin dalla costruzione del bilancio (cosiddetto sistema integrato); a fronte di tale sistema, della sua complessità ed esaustività, non resta spazio per una disciplina ormai superata in ragione della nuova e più coerente logica di calibrato contenimento funzionale alla tenuta complessità dei saldi.

Quanto sin qui esposto presuppone l’applicabilità anche per l’anno 2007, come già per gli anni precedenti, della disciplina relativa al Patto di stabilità interno; perciò essenziale condizione è che si tratti di comune con un numero di abitanti superiore a 5.000”.

La Sezione ritiene pienamente condivisibile tale impostazione anche alla luce del rinnovato assetto del sistema dei controlli sui bilanci degli Enti locali. Basti soltanto ricordare che né nelle linee guida emanate dalla Corte dei Conti, né nei questionari predisposti per l’esame delle relazioni dei collegi dei revisori dei conti su bilanci preventivi e consuntivi vi è alcun cenno alla limitazione di cui al decreto legge n.65. Pertanto la norma in questione deve ritenersi virtualmente abrogata.

P. Q. M.

Nelle sopraesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune Borgo Val di Taro (PR) ed alla Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 18 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE

(f. to Mario Donno)

IL RELATORE

(f. to Carlo Coscioni)

Depositata in segreteria il 18 ottobre 2007

Il Direttore di segreteria

(f. to dr.ssa Rossella Broccoli)